



# ARIC

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

**SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO**

GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO CUP IN MODALITÀ FRONT OFFICE E TELEFONICA OCCORRENTE ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI DELLA REGIONE ABRUZZO. ID GARA 8681328 CIG 936219795D

## VERBALE n. 2

Seduta riservata del 07.11.2022

L'anno 2022, il giorno 07 novembre alle ore 9.15 circa presso gli Uffici dell'Agenzia Uffici dell'Agenzia siti in Via Catullo n. 39 a Pescara, è presente il RUP Daniela Musa, unitamente a Lucia del Grosso quale testimone e segretario verbalizzante per procedere all'aggiudicazione dell'appalto specificato in oggetto.

Il RUP, facendo seguito alle operazioni di apertura delle buste amministrative degli Operatori Economici OO.EE. partecipanti poste in essere nella seduta virtuale del 24.10.2022 e ad un primo esame effettuato trasversalmente in ordine alla documentazione amministrativa presentata dai concorrenti della gara in oggetto, procede, conformemente alle previsioni del Disciplinare di gara, a verificare la conformità della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici, in ordine di presentazione delle offerte di gara desumibile dall'identificativo Registro di Sistema della piattaforma S.TEL.LA.

Si riportano di seguito i requisiti generali e i requisiti speciali che devono possedere gli operatori economici a pena di esclusione. *(Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal disciplinare).*

### 6 REQUISITI GENERALI

*Sono esclusi dalla gara gli Operatori Economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.*

*Le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c, del Codice sono, altresì, quelle indicate nelle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell'A.N.A.C.*

*Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.*

*Sono comunque esclusi gli Operatori Economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.*

### 7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

#### 7.1 Requisiti di idoneità

*Gli Operatori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:*

- Iscrizione, per attività inerenti i servizi oggetto di gara, al Registro delle Imprese o all'Albo provinciale delle imprese artigiane, di cui alla L.82/1994 e al suo Regolamento di attuazione D.M.274/1997, con indicazione della data e del numero di iscrizione, oppure ad uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'articolo 83, comma 3, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Per le imprese non residenti in Italia la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua italiana, attestante l'iscrizione ad analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.*

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza ARIC

Via Napoli, 4 - 64018 TORTORETO LIDO (TE) C.F. 91022630676 - Tel. 0861 77.101 - Fax 0861 77.10.212 - direzione@pec.aric.it



# ARIC

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

**SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO**

- *Mancata conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque mancato conferimento di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.*

## 7.2 Requisiti di Capacità economica e finanziaria

- *Fatturato specifico minimo annuo, negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili antecedenti la pubblicazione della gara sulla GURI pari ad pari ad € 12.623.332,80 equivalente all'80% del valore annuo a base d'asta. Tale requisito è richiesto al fine di assicurare la tutela di interessi rilevanti come la particolare complessità tecnico professionale e rilevanza sanitaria del servizio oggetto del presente appalto, consentendo la partecipazione alla presente procedura di gara di operatori economici dotati di adeguata capacità professionale pur mantenendo una capacità economico-finanziaria proporzionata al valore annuo del contratto.*

## 7.3 Requisiti di Capacità tecnica e professionale

- *Possesso della Certificazione del Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) di conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, rilasciata da organismi accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1.*
- *Avere eseguito nell'ultimo triennio, e/o avere in corso, almeno due contratti presso strutture sanitarie, in ambito pubblico o privato, aventi ad oggetto servizi analoghi alle attività dell'appalto. Per servizi analoghi si intendono servizi di front office e back office (prenotazione/ cassa/ supporto di back office, etc.), legati a sistemi di prenotazione di servizi o gestione dell'utenza. Non sono considerati servizi analoghi i servizi di contact center.*

Il RUP procede alla verifica completezza, correttezza e conformità della documentazione amministrativa presentata dagli Operatori Economici partecipanti rispetto a quanto richiesto dagli atti di gara:

Progr.	Denominazione OE Ragione Sociale	Partita IVA	Lotto 1	Registro di sistema
1	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA Esecutrice SOC.COOP.MULTISERVICE SUD COOP.SOCIALE - NUOVO FUTURO COOPERATIVA SOCIALE - SEATT Società Cooperativa Sociale Servizi Avanzati Tecnologici e Terapeutici a r.l.	IT03609840370	1	PI125551-22
2	Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile Esecutrice Mediacom - COOP.VA DI FACCHINAGGIO L.MORELLI - GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE - IPE COMMUNICATION - WEMAY	IT01535090474	1	PI125717-22
3	RTI CONSIS SOC.CONS.AR.L. - SINTESIMINERVA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Esecutrice S.D.S.SRL - SOFINTECH SRL	IT06556840723	1	PI125785-22
4	RTI aCapo Società Cooperativa Sociale Integrata - Nuovi Orizzonti Società Cooperativa Sociale - ARTEXE S.P.A. - N.T.A. - NUOVE TECNOLOGIE APPLICATE	IT01030041006	1	PI125814-22
5	GPI S.p.A.	IT01944260221	1	PI125848-22

Il RUP procede all'esame dei requisiti di cui alla lex specialis. Vengono analizzati i requisiti ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, a fronte dell'esame della documentazione presentata in sede di gara. La verifica si rende necessaria in quanto la stazione appaltante è tenuta a svolgere la valutazione di attendibilità ed affidabilità del concorrente, escludendo l'applicazione di automatismi espulsivi.

Sono in primo luogo analizzati i documenti presentati dal **concorrente n. 1** Operatore "**CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA Esecutrice SOC.COOP.MULTISERVICE SUD COOP.SOCIALE - NUOVO FUTURO COOPERATIVA**



# ARIC

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

**SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO**

***SOCIALE - SEATT Società Cooperativa Sociale Servizi Avanzati Tecnologici e Terapeutici a r.l.***

Sono oggetto di approfondimento le situazioni in merito ai provvedimenti di seguito elencati:

***PRIMA SEZIONE*** - *Provvedimento n.25.802 del 22 dicembre 2015, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("A.G.C.M.") ha contestato a CNS di aver posto in essere con altri soggetti un'intesa restrittiva della concorrenza contraria all'art. 101 TFUE, relativamente ad una gara Consip, bandita in data 16.7.2012, avente ad oggetto "l'affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli Immobili, per gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado e per i centri di formazione della Pubblica Amministrazione". Tale provvedimento sanzionatorio è stato impugnato da parte di CNS in sede giurisdizionale, ottenendone il parziale annullamento, specificamente nella parte relativa alla quantificazione della sanzione pecuniaria. In particolare, il TAR Lazio, con la sentenza n. 10303/2016 del 14.10.2016, ha rilevato, tra l'altro, l'assenza di segretezza e particolare gravità della contestata intesa anticoncorrenziale e ridotto di oltre il 65% l'importo della sanzione pecuniaria. La sentenza del TAR Lazio è stata integralmente confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 740/2017. Quest'ultima sentenza è stata impugnata da CNS nella parte di relativa soccombenza mediante il ricorso per Cassazione e la Suprema Corte con la sentenza n. 18080/2019 ha respinto quest'ultimo ricorso.*

A riguardo, si evidenzia che è decorso oltre un triennio dalla data della decisione dell'Autorità, pertanto il provvedimento dell'A.G.C.M. in linea con i principi affermati da CGUE 24 ottobre 2018 (C-124/17, Vossloh Laeis GmbH c. Stadtwerke Munchen GmbH), può ritenersi non rilevante con riferimento all'art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016.

Il CNS ha in ogni caso adottato misure riconducibili alla categoria del c.d. self cleaning ai sensi dell'art. 80, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, quali: (i) il cambiamento sia a livello strutturale societario, sia a livello di regolazione ed organizzazione interna del Consorzio avvenuto nel luglio 2015, che ha comportato il volontario azzeramento degli organi sociali e la nomina dei nuovi componenti degli organi di amministrazione e di controllo (ossia il Consiglio di Gestione ed il Consiglio di Sorveglianza), ivi inclusa la revoca da parte del Consiglio di Gestione delle procure conferite a soggetti che al momento dei fatti contestati ricoprivano all'interno dell'azienda posizioni apicali "sensibili"; si sottolinea peraltro che ad oggi nessuno dei soggetti facenti parte del Consiglio di Gestione al momento dei fatti contestati è più presente nell'organico di CNS; (ii) lo svolgimento di un'analisi dei rischi rispetto alle procedure interne, che è sfociata nella revisione e modifica di tutte le norme che disciplinano il funzionamento del Consorzio e, in particolare, nell'adozione di un nuovo Statuto societario, modificato lo scorso luglio 2021, di nuovi Regolamenti nei rapporti con le consorziate fra cui il Regolamento di ammissione dei soci, il Regolamento dei rapporti contrattuali ed economici di preassegnazione, assegnazione ed esecuzione di lavori, servizi e forniture ai soci, di nuove Procedure interne (sulla gestione commerciale, sulla partecipazione alle gare pubbliche, sull'esecuzione di accordi quadro e convenzioni, sulla gestione delle modifiche contrattuali e varianti, sull'autorizzazione al subappalto, sulla gestione delle sostituzioni dei soci assegnatari, sulla gestione delle non conformità di origine esterna, di un nuovo Codice Etico, e di Comportamento; (iii) l'adozione di un nuovo organigramma degli organi e degli uffici, anch'esso oggetto di recenti modifiche deliberate dal Consiglio di Gestione di CNS; (iv) l'adozione di un programma di compliance antitrust in linea con le best practices europee e nazionali, con la nomina quale Responsabile della Compliance e Risk Manager di un professionista individuato all'esterno dell'apparato organizzativo di CNS, indipendente dal management del Consorzio, con l'attribuzione al medesimo di penetranti poteri di controllo e di intervento nei confronti del management stesso e di tutto il personale, e di verifica del rispetto delle procedure nella partecipazione alle gare e nell'ambito della contrattualistica. Tutto ciò al fine di assicurare



# ARIC

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

## SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO

l'effettiva rispondenza del Modello Organizzativo e Gestionale adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/01, e aggiornato da ultimo nel giugno 2021, e delle procedure ad esso correlate, alle concrete esigenze di prevenzione dei rischi e di tutela della legalità espresse dal Consorzio. Nell'ambito dell'adozione e implementazione del Programma di compliance, CNS ha provveduto anche ad effettuare un'attività di training formativo nei confronti del personale affinché venisse edotto sulle attività a rischio e sul rispetto della normativa antitrust. Medesima attività di formazione nei confronti dei dipendenti è stata svolta anche in relazione al nuovo Codice Etico e al Codice di Comportamento.

Nell'ambito della relazione di ottemperanza alle prescrizioni formulate nel provvedimento sanzionatorio antitrust dinanzi citato, CNS ha illustrato all'A.G.C.M. le misure adottate e la stessa Autorità ne ha formalmente preso atto in data 16 dicembre 2016.

Il CNS ha interamente pagato la sanzione pecuniaria irrogata dall'A.G.C.M..

Mediante atto di citazione spedito per la notifica in data 15 novembre 2017 il CNS ha promosso innanzi al Tribunale di Bologna – Sezione Specializzata Imprese, un'azione di responsabilità nei confronti di quattro degli ex componenti del Consiglio di Gestione in ragione dello specifico ruolo da ciascuno di essi ricoperto, per l'accertamento in capo agli stessi della responsabilità degli illeciti compiuti nella gestione della Società, e per la condanna al risarcimento del conseguente danno subito, in ragione della sanzione pecuniaria comminata dall'A.G.C.M.. La causa civile è stata conclusa mediante transazione con i soggetti convenuti e tali accordi transattivi hanno comportato fra l'altro la corresponsione di somme di denaro in favore di CNS.

In data 21.12.2017, ANAC ha disposto l'annotazione sul Casellario Informativo della notizia in ordine al provvedimento sanzionatorio AGCM, precisando che l'annotazione "non comporta l'automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche". CNS ha impugnato il provvedimento di annotazione dinanzi al TAR Lazio (n. RG 1048/2018) ed il relativo giudizio resta pendente.

Fermo restante quanto sopra riportato, i fatti contestati dall'A.G.C.M. risalgono ad epoca antecedente all'insediamento del nuovo management di CNS e, soprattutto, che il nuovo management di CNS ha presentato all'A.G.C.M. domanda di trattamento favorevole ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della legge n. 287/1990 e tale domanda è stata accolta con provvedimento dell'A.G.C.M. del 20 luglio 2017. CNS, pertanto, è stata ammessa al c.d. programma di clemenza e ha dunque prestato la propria piena collaborazione all'A.G.C.M. negli accertamenti effettuati. Il provvedimento finale del 9 maggio 2019 ha ampiamente riconosciuto la qualità e l'utilità del contributo offerto da CNS in favore dell'A.G.C.M. nel corso dell'istruttoria, disponendo il dimezzamento della sanzione pecuniaria e dando atto della correttezza dell'operato del nuovo *management* di CNS. In particolare, il provvedimento sottolinea che "*il CNS ha completamente rinnovato il proprio management, al fine di porre in essere misure di cosiddetto self cleaning*" e che la collaborazione prestata è frutto dell'iniziativa di un "*management...completamente rivisitato rispetto a quello presente all'epoca dei fatti*". Inoltre, l'Autorità riconosce che "*il CNS ha adottato significative misure al fine di diffondere la cultura della concorrenza nel settore, quali in particolare l'adozione e l'aggiornamento di un programma di compliance antitrust, deliberato dal nuovo management nell'aprile 2016 (nell'ambito di un processo di self cleaning intrapreso da CNS a partire dalla metà del 2015)*". L'adesione al programma di clemenza ed il riconoscimento da parte dell'A.G.C.M. dell'importanza del contributo di CNS all'istruttoria, in uno alle altre misure di self-cleaning dianzi illustrate, è di assoluta rilevanza per l'ammissione di CNS alle gare pubbliche ai sensi dell'art. 80, comma 7, d.lgs. n. 50/2016, in linea peraltro con quanto evidenziato con la segnalazione dell'A.G.C.M. denominata AS1474-Linee Guida n. 6 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione –Contrattualistica Pubblica (reperibile sul Bollettino AGCM n. 6 del 19 febbraio 2018).

L'AGCM ha attribuito al Consorzio il c.d. **rating di legalità** ai sensi dell'art. 5-ter d.l. 1 del 2012 e s.m.i., ossia un indicatore sintetico che l'AGCM può rilasciare alle imprese e che attesta il rispetto di elevati



# ARIC

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

**SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO**

standard di legalità. Tale riconoscimento è stato ottenuto da CNS con l'attribuzione del punteggio massimo previsto dal Regolamento AGCM n. 27165/2018, che viene assegnato solo a quelle imprese che, come CNS, abbiano adottato una serie di iniziative per la promozione della legalità (i.e.: adozione del modello 231/2001; iscrizione nelle white lists; adozione di modelli di contrasto alla corruzione; adozione di codici etici ed altro ancora). Si evidenzia, inoltre, che l'attribuzione del rating di legalità è avvenuta successivamente all'adozione del provvedimento sanzionatorio sull'istruttoria I808, ciò che testimonia come lo stesso non possa aver inciso sull'attuale affidabilità ed integrità professionale e morale di CNS, tanto che è stato nuovamente attribuito nel giugno 2021 con il massimo punteggio.

**SECONDA SEZIONE** - Con nota prot.53450/2018U del 28.09.2018, AMA spa ha comunicato al CNS la risoluzione del contratto avente ad oggetto "Servizio di Raccolta differenziata porta a porta delle frazioni di rifiuto organico (Codice CER 200302 – 200108), multi materiale leggero (codice CER 150106), vetro (Codice CER 150107), carta (Codice CER 200101), ed imballaggi in carta e cartone (Codice CER 150101), presso le utenze non domestiche di Roma Capitale, per un periodo di 24 mesi. Lotto I – CIG 6217591667 – Lotto IV – CIG 621761388E", stipulato in data 16.11.2015.

Il CNS, mediante atto di citazione notificato in data 21.11.2018, ha promosso innanzi al Tribunale di Roma – Sezione Specializzata Imprese (R.g.75932/2018), un'azione giudiziale volta in particolare ad accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione in danno di AMA con conseguente pronuncia di condanna a carico della stessa AMA, nonché a dichiarare la disapplicazione della suddetta comunicazione di risoluzione con la quale è stata illegittimamente disposta la risoluzione del contratto nei confronti di CNS, ed ogni altro provvedimento connesso. È stato altresì richiesto di disporre la riunione del suddetto procedimento con quello incardinato il 30.07.2018 con RG 51765/2018 già pendente innanzi al medesimo Tribunale al fine di accertare e dichiarare il diritto alla corresponsione a CNS di Euro 20.671.669,10, con conseguente condanna di AMA al pagamento dell'importo suddetto per le riserve esplicitate fino al SAL di maggio, oltre ad interessi.

La comunicazione della disposta risoluzione da parte di AMA segue dunque ad un'iniziativa giurisdizionale promossa da CNS per far constare l'inadempimento della predetta società.

All'origine del contenzioso si colloca la pretesa di AMA di protrarre il rapporto contrattuale con CNS ben oltre la scadenza naturale dello stesso, nonché di porre a carico del gestore del servizio prestazioni extracontrattuali.

In data 9 febbraio 2022 AMA e CNS sottoscrivevano un accordo transattivo a integrale definizione del giudizio e di ogni altra controversia relativa ai rapporti dedotti in causa e con ordinanza del 17 febbraio 2022, il Tribunale di Roma, Sez. XVII, disponeva l'estinzione del giudizio RGN. 51765/2018 (riunito a quello con RGN. 75932/2018).

Fermo restando tutto quanto precede, il CNS ha adottato una serie di misure volte a presidiare il rischio di inadempienze gravi nella esecuzione dei contratti riconducibili alla categoria del c.d. self cleaning ai sensi dell'art. 80, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016. In particolare: **i)** nelle procedure aziendali relative alla fase di esecuzione dei contratti pubblici, è stato introdotto un meccanismo che prevede l'obbligatorietà di un audit in presenza di specifici indici di rischio; una volta rilevate le non conformità, si individueranno dunque le misure atte a correggere le disfunzioni fino alla sostituzione del socio esecutore; **ii)** a partire dal 2020, la normativa interna in tema di designazione del socio assegnatario è stata ulteriormente arricchita di previsioni che valgono a preservare il Consorzio contro il rischio di incorrere in inadempienze gravi in fase esecutiva, soprattutto con la previsione di ulteriori parametri di affidabilità economico-finanziaria del socio e con la previsioni di ipotesi di revoca delle assegnazioni di indici sintomatici di difficoltà esecutive; **iii)** nel corso del 2019, CNS avviava e concludeva le attività finalizzate



# ARIC

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

## SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO

alla progettazione ed implementazione di un processo di Enterprise Risk Management, per ottenere un sistema di gestione dei rischi integrato.

**TERZA SEZIONE** - Con nota prot. 0002157 del 25.03.2019, l'Istituto Romano di San Michele ha comunicato al CNS la risoluzione ex art. 1456 co. 2 c.c., a far data dal 29.03.2019, del contratto avente ad oggetto "l'affidamento del servizio di cucina e mensa per gli ospiti della Casa di Riposo e della RSA "Toti", stipulato in data 08.08.2014 rep. 6296. Si precisa che il contratto era all'epoca in fase di proroga, e che la scadenza naturale sarebbe intervenuta il 31.03.2019 (ossia a distanza di due giorni dall'intervenuta risoluzione).

Il CNS ha promosso un giudizio innanzi al Tribunale Civile di Roma (R.G. n.37799/2019) nei confronti dell'Istituto Romano di San Michele, al fine di accertare e dichiarare l'illegittimità e/o illiceità e/o l'inefficacia della risoluzione disposta nei confronti di CNS, e di tutti gli atti conseguenti adottati dall'Istituto stesso, e con conseguente condanna alla rifusione delle spese, e all'indennizzo di quanto versato a titolo di cauzione. Il giudizio è tutt'ora pendente e, in particolare, l'udienza per l'ammissione dei mezzi di prova ex art. 184 c.p.c. fissata per il 14 dicembre 2020, è stata differita al 08.06.2021, e da ultimo al 30.11.2021 per i medesimi incumbenti.

All'udienza del 30.11.2021 il Giudice, ritenendo la causa di natura documentale e matura per la decisione sulla base degli atti, ha deciso di non disporre l'assunzione dei mezzi di prova. A seguito della medesima udienza il giudice ha trattenuto la causa in decisione ed assegnato alle parti un termine di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori 20 per il deposito delle memorie di replica. Con sentenza del 13.04.22, il Tribunale Civile di Roma ha confermato il provvedimento di risoluzione.

Avverso tale sentenza, il CNS ha proposto appello, pendente presso la Corte d'Appello di Roma con RG. N. 3023/2022, chiedendo, altresì, l'accoglimento delle domande di merito formulate in primo grado e, in particolare, l'accertamento dell'illegittimità e/o inefficacia dell'escussione della cauzione definitiva disposta dall'Istituto in questione. L'udienza di prima comparizione originariamente fissata al 6 ottobre, è stata differita al 29 novembre 2022.

Si richiamano le misure di self cleaning riportate in relazione alla vicenda riferita nella precedente "Seconda Sezione".

**QUARTA SEZIONE** – Nota prot. n. 677518/T. MAN del 24.5.2021, l'ASL Caserta ha applicato nei confronti di CNS una penale contrattuale dell'importo di € 2.900.430,00, in relazione ad un ordinativo di fornitura collegato alla Convenzione Consip SIE2 (Servizio di Energia e Servizi Connessi) che era stato attivato nel 2011 e concluso nel 2019. In particolare, tale contestazione ha riguardato non l'operato di CNS, bensì della consorziata esecutrice Modus FM, medio tempore assoggettata a procedura concorsuale, in relazione a presunti inadempimenti nella trasmissione di documentazione afferente al rapporto. In ogni caso CNS ha ritenuto di tutelare le proprie ragioni avviando un contenzioso nei confronti dell'ASL Caserta volto a contestare l'applicazione della penale. Questo contenzioso è pendente dinanzi al Tribunale di Civile di Santa Maria Capua Vetere, sez. III, RG 5489/2021 e la prima udienza di comparizione si è svolta il 10 gennaio 2022.

All'esito dell'udienza di prima comparizione, con ordinanza dell'11 gennaio 2022 il Giudice ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e rinviato la causa all'udienza per l'ammissione dei mezzi di prova del 14 giugno 2022. All'esito di tale udienza, il giudice ha fissato il termine del 30.09.2022 per la produzione dei documenti e ha rinviato l'udienza al 19.12.2023.

Nelle more del giudizio, con nota del 14 aprile 2022, l'ASL Caserta ha chiesto ad UnipolSai di escutere la polizza fideiussoria del 20 gennaio 2011 per il corrispondente controvalore delle penali, pari ad euro 2.900.430,00.



# ARIC

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

**SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO**

Con ricorso ex art. 669-quater c.p.c. depositato in data 13 maggio 2022, CNS ha agito in via cautelare (anche con richiesta di misura inaudita altera parte) per inibire, anche nei confronti della Compagnia di assicurazione, il compimento di ogni iniziativa volta all'escussione della cauzione prestata da CNS.

Con decreto del 25 maggio 2022 il G.I. ha fissato l'udienza per la discussione del ricorso cautelare presentato da CNS in data 20 giugno 2022; all'esito di tale udienza, con l'ordinanza del 23 giugno 2022 il Giudice ha accolto il ricorso del CNS, inibendo l'escussione azionata dall'ASL Caserta.

In ogni caso, si richiamano le misure di self cleaning riportate in relazione alla vicenda riferita nella precedente "Seconda Sezione".

**QUINTA SEZIONE** - Con nota del 9 settembre 2022 ANAC ha disposto l'annotazione nel Casellario informatico ai sensi dell'art. 213 co. 10 del d.lgs. n. 50 del 2016 in relazione alla contestazione di penali da parte dell'Azienda Sanitaria Regionale Molise (ASREM) per l'appalto avente ad oggetto la "realizzazione di un sistema regionale di gestione delle agende e delle prenotazioni sanitarie", nella misura complessiva di euro 156.464,91.

A tal proposito, si precisa che l'importo delle penali contestate è contenuto rispetto al valore del contratto (pari ad euro 7.450.712,45) e che CNS ha già chiesto alla ASREM l'annullamento della penale non sussistendone i presupposti in fatto e in diritto per la sua applicazione, preannunciando comunque la volontà di tutelare le proprie ragioni anche in sede giurisdizionale. Per completezza, si segnala che CNS si accinge ad impugnare anche il provvedimento di annotazione ANAC. Ancorché l'annotazione in questione abbia valore di mera pubblicità notizia, infatti, CNS ritiene insussistenti i presupposti anche solo per il suo inserimento nel Casellario informatico.

In via cautelativa, quale misura organizzativa volta a presidiare il rischio che possano essere nuovamente mosse contestazioni del tipo oggi segnalato, è stata individuata una figura dotata di adeguata formazione e comprovata esperienza nella gestione di appalti di CUP e Call center per la Pubblica Amministrazione, alla quale sono state affidate le mansioni di: sorveglianza dell'esatta e puntuale esecuzione dei servizi affinché siano rispettati gli obblighi assunti nei confronti dell'Amministrazione committente; segnalazione della necessità di assumere eventuali interventi di urgenza ed esecuzione delle conseguenti azioni di controllo; redazione di relazioni periodiche su richiesta; presidio delle attività di verifica e monitoraggio della corretta organizzazione delle attività, costante confronto con l'incaricato referente.

Infine, si precisa che il CNS ha dichiarato che non si opporrà al pagamento della penale irrogata nelle more delle iniziative giurisdizionali intese a contestarne la fondatezza e legittimità.

Ricapitolando le situazioni esaminate in questa sede e riconducibili direttamente o indirettamente all'Operatore Economico "CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA Esecutrice SOC.COOP.MULTISERVICE SUD COOP.SOCIALE - NUOVO FUTURO COOPERATIVA SOCIALE - SEATT Società Cooperativa Sociale Servizi Avanzati Tecnologici e Terapeutici a r.l." relativamente alle risoluzioni di cui è stata oggetto, nel complesso sono state impuginate e per la maggior parte sono in iure o comunque a fronte di accordi transattivi hanno trovato idonea soluzione con le singole amministrazioni che non hanno poi interrotto i rapporti contrattuali de facto confutando situazioni che non rilevano quale grave illecito professionale tale da minacciare la moralità dell'Operatore Economico ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/16 e s.m.i.

Anche relativamente alle penali applicate all'Operatore Economico oltre a non aver indotto le Amministrazioni a percorrere la via della risoluzione, le stesse non sembrano riconducibili alla nozione di "sanzione comparabile", alla quale fa riferimento l'art. 57, par. 4, della dir. 2014/24/UE e che è oggi recepita anche dal novellato art. 80, comma 5, lett. c-ter) né risultano indicative di significative o persistenti carenze nell'esecuzione contrattuale delle singole casistiche tali da determinarsi quali indici di non affidabilità dell'operatore economico di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-ter).

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza ARIC

Via Napoli, 4 - 64018 TORTORETO LIDO (TE) C.F. 91022630676 - Tel. 0861 77.101 - Fax 0861 77.10.212 - direzione@pec.aric.it



# ARIC

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

**SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO**

Alla luce di quanto su esposto il RUP, considerata la natura delle violazioni riscontrate e la loro irrilevanza ai fini della partecipazione alla procedura, conclude la propria disamina ritenendo che le stesse non sono tali da incidere negativamente sul giudizio di integrità ed affidabilità dell'operatore e, pertanto, non integrano i motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016.

Proseguendo l'analisi della documentazione amministrativa presentata dall'Operatore Economico si rileva la necessità di richiedere chiarimenti in merito al possesso del requisito di capacità economico-finanziaria prescritti dal bando: *aver realizzato un fatturato specifico minimo annuo, negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili antecedenti la pubblicazione della gara sulla GURI pari ad pari ad € 12.623.332,80 equivalente all'80% del valore annuo a base d'asta*".

Si passa quindi ad analizzare i documenti presentati dal **concorrente n. 2 Operatore "Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile Esecutrice Mediacom - COOP.VA DI FACCHINAGGIO L.MORELLI - GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE - IPE COMMUNICATION - WEMAY"**.

Il RUP procede all'esame dei requisiti di cui alla lex specialis.

Vengono analizzati i requisiti ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, a fronte dell'esame della documentazione presentata in sede di gara. E' oggetto di approfondimento il *provvedimento con cui è stata comminata al Consorzio la seguente penale in relazione al contratto pubblico*:

STAZIONE APPALTANTE Roma Capitale – Comune di Roma

OGGETTO CONTRATTO Chiama Roma 060606 - Servizio Contact Center Configurazione 1

IMPORTO PENALE € 277.809,19

Tale penale, alla luce del fatto che il Consorzio stabile non esegue le prestazioni oggetto degli appalti che si è aggiudicato, è imputabile all'Impresa Socia Consorziata indicata come affidataria dell'appalto di cui all'oggetto, Acapo Soc. Coop..

Sia da un punto di vista tecnico che da uno più prettamente giuridico l'impresa Socia/Consorziata ha adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali, come evidenziato dal documento "Verifica di conformità dei servizi – settembre 2022", allegato alla documentazione amministrativa presentata, con il quale Roma Capitale ha attestato la regolare conformità dei servizi erogati nel mese di settembre 2022 riepilogando l'esito delle precedenti verifiche di conformità del servizio effettuate dall'avvio del servizio in ciascun mese dell'anno. Come è evincibile solamente nel mese di novembre 2020 (che è quello interessato dalle penali oggetto della presente dichiarazione si riscontra un esito negativo nella 1^ verifica di conformità. Peraltro la stazione appaltante in relazione alla mensilità di novembre ha poi attivato una 2^ verifica di conformità che, come si può notare sempre dal citato documento, ha dato esito positivo. Ad ogni buon conto, avverso il suddetto provvedimento, il Consorzio ha indicato che saranno avviate tutte le azioni necessarie per contestare in sede giurisdizionale il provvedimento stesso e quanto in esso asserito.

Anche nel periodo in cui è stata irrogata la penale da parte di Roma Capitale, il Consorzio Leonardo ha continuato ad aggiudicarsi commesse pubbliche e ad eseguire quelle già affidate.

A ciò si aggiunge che il contratto avente ad oggetto "Chiama Roma 060606 – Servizio Contact Center Configurazione 1" è stato stipulato con il Consorzio Leonardo, quale aggiudicatario della convenzione Consip Contact Center. In ragione dell'esecuzione della convenzione Consip, l'Operatore Economico ha registrato, ad oggi, un fatturato di oltre € 35 Milioni, rispetto al quale l'importo della penale risulta comunque marginale e ridotta nell'importo.





# ARIC

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

**SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO**

Le circostanze sopra elencate non hanno portato all'annotazione delle stesse nel Casellario ANAC che costituirebbe l'alveo naturale e fonte primaria dell'evidenza di condotte costituenti fattispecie di gravi illeciti professionali ex art 80 comma 5 lett c) reiterate nel tempo e patologiche rispetto a situazioni sporadiche rientranti nella normale "vita" societaria di Imprese, come quella in esame, avente volumi d'affari e numerosità di contratti tali da individuare nelle circostanze citate una esigua percentuale pur degna di attività correttive che la società pare aver posto in essere.

Anche relativamente alla penale applicate all'Operatore Economico oltre a non aver indotto la Stazione Appaltante a percorrere la via della risoluzione le stesse non sembrano riconducibili alla nozione di "sanzione comparabile", alla quale fa riferimento l'art. 57, par. 4, della dir. 2014/24/UE e che è oggi recepita anche dal novellato art. 80, comma 5, lett. c-ter) né risulta indicativa di significative o persistenti carenze nell'esecuzione contrattuale delle singole casistiche tali da determinarsi quali indici di non affidabilità dell'operatore economico di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-ter),

Alla luce di quanto su esposto il RUP, considerata la natura delle violazioni riscontrate e la loro irrilevanza ai fini della partecipazione alla procedura, conclude la propria disamina ritenendo che le stesse non sono tali da incidere negativamente sul giudizio di integrità ed affidabilità dell'operatore e, pertanto, non integrano i motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016.

Proseguendo l'analisi della documentazione amministrativa presentata dall'Operatore Economico si riscontra la completezza, correttezza e conformità rispetto a quanto richiesto dagli atti di gara. Tutta la documentazione risulta, alla data di presentazione delle offerte, conforme alle prescrizioni.

Vengono quindi analizzati i documenti presentati dal **concorrente n. 3 Operatore "RTI CONSIG SOC.CONSA.R.L. - SINTESIMINERVA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Esecutrice S.D.S.SRL - SOFINTECH SRL"**.

Il RUP procede all'esame dei requisiti di cui alla lex specialis. Vengono analizzati i requisiti ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, a fronte dell'esame della documentazione presentata in sede di gara. Non vengono rilevate situazioni oggetto di approfondimento. Viene verificata la completezza, correttezza e conformità rispetto a quanto richiesto dagli atti di gara. Tutta la documentazione risulta, alla data di presentazione delle offerte, conforme alle prescrizioni.

A seguire si passa all'analisi dei documenti presentati dal **concorrente n. 4 Operatore "RTI aCapo Società Cooperativa Sociale Integrata - Nuovi Orizzonti Società Cooperativa Sociale - ARTEXE S.P.A. - N.T.A. - NUOVE TECNOLOGIE APPLICATE"**.

Il RUP procede all'esame dei requisiti di cui alla lex specialis.

Vengono analizzati i requisiti ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, a fronte dell'esame della documentazione presentata in sede di gara.

Sono oggetto di approfondimento le situazioni in merito al provvedimento di seguito elencato relativamente alla Società ARTEXE S.p.a.: *"Comunicazione di irregolarità n. 0002810320671/00, relativa al modello Redditi SC 2020 per l'anno 2019, intestatario in oggetto, liquidata il 14/07/2022, per un importo pari a € 34.248,35, in attesa di notifica"*.

Alla luce di quanto su esposto il RUP, considerata la natura delle violazioni riscontrate e la loro irrilevanza ai fini della partecipazione alla procedura, conclude la propria disamina ritenendo che le stesse non sono tali da incidere negativamente sul giudizio di integrità ed affidabilità dell'operatore e, pertanto, non integrano i motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016.



# ARIC

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

**SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO**

Proseguendo l'analisi della documentazione amministrativa presentata dall'Operatore Economico si riscontra la completezza, correttezza e conformità rispetto a quanto richiesto dagli atti di gara. Tutta la documentazione risulta, alla data di presentazione delle offerte, conforme alle prescrizioni.

Sono stati analizzati i documenti presentati dal **concorrente n. 5** Operatore "GPI S.p.A."

Il RUP procede all'esame dei requisiti di cui alla *lex specialis*.

Vengono analizzati i requisiti ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, a fronte dell'esame della documentazione presentata in sede di gara.

E' oggetto di approfondimento il "Provvedimento di risoluzione contrattuale del 22 dicembre 2021 del Presidente della Fondazione Enasarco, successivamente revocato con atto del 13 giugno 2022", per la fornitura di un sistema informatico di risorse umane per la gestione del personale dipendente della Fondazione Enasarco, posta l'avvenuta applicazione di una penale pari a € 51.000,00, superiore al 10% dell'importo contrattuale, per asseriti ritardi, peraltro non imputabili a fatto e colpa di GPI S.p.A. A seguito della definizione transattiva dell'intera vicenda con scrittura privata dd. 25 maggio 2022 – 9 giugno 2022, con provvedimento del 13 giugno 2022 la Fondazione Enasarco ha revocato il provvedimento di risoluzione contrattuale e di applicazione delle penali de quo, con conseguente ripresa e prosecuzione del contratto di appalto sottoscritto in data 9 giugno 2020. Il provvedimento di revoca dd. 13 giugno 2022 non comporta pregiudizio per GPI, né obbligo di indennizzo di sorta. L'irrelevanza dell'evento è confermata dall'assenza di annotazioni sul Casellario Informatico dell'ANAC.

Inoltre, è oggetto di approfondimento il "Provvedimento del 24 gennaio 2022 del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, il Comune di Nerviano ha disposto la revoca dell'affidamento del Servizio di elaborazione delle retribuzioni e degli adempimenti conseguenti (periodo 01.01.2022/31.12.2024) – CIG Z4F337AD4B, aggiudicato alla Società LTP Legal & Tax Partner – Società tra Avvocati e Commercialisti S.T.P.R.L., con determinazione n. 802/R.G./2021 dd. 16.11.2021, nell'ambito del quale GPI aveva acquisito la veste di mera società ausiliaria". La società appaltatrice, destinataria del predetto provvedimento di revoca adottato per asseriti ritardi nell'esecuzione delle prestazioni ricadenti nel contratto di appalto, non ha sollevato alcuna contestazione in merito al puntuale adempimento delle obbligazioni oggetto del contratto di avalimento gravanti sulla società.

Proseguendo l'analisi della documentazione presentata dall'Operatore Economico, si evidenzia che la Società è risultata destinataria della sanzione amministrativa dell'importo di euro 1.965,60 (millenovecentosessantacinque/60) estinta in data 02/09/2019 a seguito dell'intervenuto pagamento nella misura ridotta, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 758/1994, stante il constatato adempimento delle prescrizioni impartite, a seguito di contestazione per infrazione di cui all'art. 174 co. 2 e 3 del D.lgs. 81/2008, così come modificato dal D.lgs. 106/2009. Si precisa altresì che le contestazioni hanno principalmente riguardato i locali messi a disposizione dal Committente (ASL di Frosinone) e alcune postazioni di lavoro all'interno dei medesimi locali per minime irregolarità – comunque non incidenti sulla moralità e/o serietà professionale dell'Appaltatore – già sanate. Inoltre, la Società è risultata destinataria della sanzione amministrativa dell'importo di euro 3.071,26 (tremilasettantuno/26) estinta in data 23/07/2020 a seguito dell'intervenuto pagamento nella misura ridotta, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 758/1994, stante il constatato adempimento delle prescrizioni impartite, a seguito di contestazione per infrazione di cui all'art. 29 co. 3 del D.lgs. 81/2008 e all'art. 26 co. 2 lett. b) del D.lgs. 81/2008.

Le circostanze sopra elencate non hanno portato all'annotazione delle stesse nel Casellario ANAC che costituirebbe l'alveo naturale e fonte primaria dell'evidenza di condotte costituenti fattispecie di gravi illeciti professionali ex art 80 comma 5 lett c) reiterate nel tempo e patologiche rispetto a situazioni

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza ARIC

Via Napoli, 4 – 64018 TORTORETO LIDO (TE) C.F. 91022630676 – Tel. 0861 77.101 – Fax 0861 77.10.212 – direzione@pec.aric.it



# ARIC

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

**SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO**

sporadiche rientranti nella normale "vita" societaria di Imprese, come quella in esame, avente volumi d'affari e numerosità di contratti tali da individuare nelle circostanze citate una esigua percentuale pur degna di attività correttive che la società pare aver posto in essere.

Anche relativamente alle penali applicate all'Operatore Economico oltre a non aver indotto le Amministrazioni a percorrere la via della risoluzione le stesse non sembrano riconducibili alla nozione di "sanzione comparabile", alla quale fa riferimento l'art. 57, par. 4, della dir. 2014/24/UE e che è oggi recepita anche dal novellato art. 80, comma 5, lett. c-ter) né risulta indicativa di significative o persistenti carenze nell'esecuzione contrattuale delle singole casistiche tali da determinarsi quali indici di non affidabilità dell'operatore economico di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-ter),

Alla luce di quanto su esposto il RUP, considerata la natura delle violazioni riscontrate e la loro irrilevanza ai fini della partecipazione alla procedura, conclude la propria disamina ritenendo che le stesse non sono tali da incidere negativamente sul giudizio di integrità ed affidabilità dell'operatore e, pertanto, non integrano i motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016.

Proseguendo l'analisi della documentazione amministrativa presentata dall'Operatore Economico si riscontra la completezza, correttezza e conformità rispetto a quanto richiesto dagli atti di gara. Tutta la documentazione risulta, alla data di presentazione delle offerte, conforme alle prescrizioni.

All'esito della disamina della documentazione amministrativa presentata dagli OO.EE. si rileva la necessità di richiesta di chiarimenti in merito al possesso del requisito di capacità economico-finanziaria prescritti dal bando per l'Operatore **CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA Esecutrice SOC.COOP.MULTISERVICE SUD COOP.SOCIALE - NUOVO FUTURO COOPERATIVA SOCIALE - SEATT Società Cooperativa Sociale Servizi Avanzati Tecnologici e Terapeutici a r.l.**

L'esame finale della documentazione amministrativa ha avuto i seguenti esiti.

Progr.	Denominazione OE Ragione Sociale	Partita IVA	Lotto 1	Registro di sistema	Esito Valutazione Amministrativa
1	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA Esecutrice SOC.COOP.MULTISERVICE SUD COOP.SOCIALE - NUOVO FUTURO COOPERATIVA SOCIALE - SEATT Società Cooperativa Sociale Servizi Avanzati Tecnologici e Terapeutici a r.l.	IT03609840370	1	PI125551-22	Soccorso istruttorio
2	Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile Esecutrice Mediacom - COOP.VA DI FACCHINAGGIO L.MORELLI - GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE - IPE COMMUNICATION - WEMAY	IT01535090474	1	PI125717-22	Ammesso
3	RTI CONSIGLIO SOC. CONS. AR.L. - SINTESIMINERVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Esecutrice S.D.S.SRL - SOFINTECH SRL	IT06556840723	1	PI125785-22	Ammesso
4	RTI aCapo Società Cooperativa Sociale Integrata - Nuovi Orizzonti Società Cooperativa Sociale - ARTEXE S.P.A. - N.T.A. - NUOVE TECNOLOGIE APPLICATE	IT01030041006	1	PI125814-22	Ammesso
5	GPI S.p.A.	IT01944260221	1	PI125848-22	Ammesso

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza ARIC

Via Napoli, 4 - 64018 TORTORETO LIDO (TE) C.F. 91022630676 - Tel. 0861 77.101 - Fax 0861 77.10.212 - direzione@pec.aric.it



# ARIC

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

**SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO**

---

Il RUP dà atto altresì che avverso il provvedimento di indizione della procedura non è stato presentato alcun ricorso giurisdizionale innanzi il TAR Abruzzo nel termine perentorio di giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso.

Alle ore 14:30 circa il RUP dichiara chiusa la seduta riservata.

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto dal RUP e dal segretario verbalizzante.

Il Segretario Verbalizzante

*Lucia Del Grosso*

Il RUP

*Daniela Musa*